DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 36

Roma, 7 agosto 2026

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Fondo vittime amianto in favore di lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, dei loro eredi e delle società partecipate pubbliche. Decreto interministeriale 28 luglio 2026. Requisiti per l'accesso al Fondo, modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni per gli anni 2024 e 2025.

Quadro normativo

- **Legge 27 marzo 1992, n. 257**: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Articolo 13, comma 8.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- **Decreto-legge 30 marzo 2023, n 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56**: "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali". Articolo 24, comma 2.
- **Legge 30 dicembre 2023, n. 213**: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Articolo 1, comma 203.

- **Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50**: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione". Articolo 30, comma 11.
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2023,** concernente il Fondo vittime amianto. Articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2024,** concernente il Fondo vittime amianto. Articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- **Decreto del del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 luglio 2026,** concernente l'attuazione dell'articolo 24, commi 2, 2-bis e 2-quinquies del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall'articolo 1, commi 203 e 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dell'articolo 30, comma 11, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Fondo per le vittime di amianto.

Premessa

L'articolo 30, comma 11, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 ha modificato l'articolo 24, comma 2 (allegato 1), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, istitutivo del Fondo per le vittime dell'amianto (di seguito denominato "Fondo") in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[1], del 28 luglio 2026 (allegato 2) regolamenta le domande di accesso al Fondo per le annualità 2024 e 2025.

Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, secondo le modalità stabilite dal citato decreto.

[1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 6 agosto 2026, numero repertorio 107/2026.

A. Prestazioni a carico del Fondo

Il Fondo prevede l'erogazione di un indennizzo nei limiti delle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per i risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali disposti in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, o dei loro eredi, per effetto di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 (per il Fondo relativo all'anno 2024), e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 (per il Fondo relativo all'anno 2025).

B. Soggetti legittimati ad accedere al Fondo

Possono accedere alle prestazioni del Fondo[2] i seguenti soggetti:

1. i lavoratori di società partecipate pubbliche nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali in favore delle predette società, che risultino:
    a. aver contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257[3];
    b. destinatari di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale disposto con sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, per il Fondo relativo all'anno 2024, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per il Fondo relativo all'anno 2025;
2. gli eredi dei lavoratori di cui al punto 1, in caso di decesso di questi ultimi, individuati secondo l'ordine successorio previsto dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, in presenza delle seguenti condizioni:
    a. riconoscimento a favore del lavoratore della patologia asbesto-correlata contratta durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i

[2] Articolo 2 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

[3] Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", articolo 13, comma 7, "Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato". *Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5*.

quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257[4];

b. essere destinatari di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale disposto con sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, per il Fondo relativo all'anno 2024, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per il Fondo relativo all'anno 2025;

3. le società partecipate pubbliche per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte in base a sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale o verbali di conciliazione in sede protetta da cui risultino il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione del risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

C. Modalità di presentazione della domanda e requisiti per l'accesso al Fondo

I soggetti legittimati ad accedere al Fondo devono presentare domanda all'Inail [5] all'indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.

Restano valide le domande già presentate per le suddette annualità ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 luglio 2024.

I lavoratori e gli eredi, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, devono trasmettere all'Inail:

1. copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
2. apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto da parte della società partecipata pubblica soccombente a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del

[4] Articolo 3, comma 7, del decreto interministeriale 28 luglio 2026.
[5] Articolo 3 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Le società partecipate pubbliche, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, devono trasmettere:

1. copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
2. quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei lavoratori in argomento, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella suddetta sentenza esecutiva o verbale.

Al momento dell'invio della domanda all'Inail, il lavoratore o i suoi eredi devono darne contestuale comunicazione alla società partecipata pubblica debitrice. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società, nei confronti dei lavoratori o dei loro eredi, contestualmente alla domanda di accesso diretto al Fondo.

L'articolo 3, comma 6, del citato decreto stabilisce che per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.

Lo stesso articolo, al comma 7, preclude inoltre l'accesso al Fondo:

- ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica;
- ai lavoratori a cui, al momento dell'invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall'Inail la patologia asbesto-correlata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Alla presente circolare si allega la modulistica per la presentazione della domanda (allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

D. Determinazione dell'indennizzo a carico del Fondo. Tabelle di liquidazione

L'Inail esamina le domande pervenute sulla base delle modalità e dei requisiti prescritti per l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo[6].

[6] Articolo 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

La misura dell'indennizzo è determinata in base alla Tabella 1 "Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali", e alla Tabella 2 "Tabella di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali"[7].

Le due tabelle di indennizzo costituiscono parte integrante del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

L'ammontare dell'indennizzo liquidato dal Fondo non può essere maggiore di quanto liquidato nelle suddette sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale di cui il lavoratore o i suoi eredi sono destinatari, sempre nel limite indennizzabile previsto dalle suddette tabelle e della dotazione complessiva del Fondo pari a 20 milioni di euro, per ciascuna annualità.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, l'indennizzo è determinato in relazione al grado di inabilità riconosciuto dall'Inail allo stesso tecnopatico; a tal fine nella seguente tabella sono riportate cinque "fasce di grado" in cui l'ammontare dell'indennizzo è determinato in misura crescente in ragione alla maggiore gravità del danno subito dal lavoratore.

Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

Fasce di grado	Indennizzi (euro)
Fino al 20%	28.000
21%-40%	68.000
41%-60%	120.000
61%-80%	184.000
81%-100%	260.000

In caso di decesso del lavoratore, l'indennizzo è stabilito, come riportato nella sottostante tabella, in relazione al numero degli eredi legittimati ad accedere al Fondo, individuati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.

[7] Articolo 5 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

1 erede	2 eredi	3 o più eredi	
168.250	201.900	235.550	Importi in euro

In caso di decesso del lavoratore nelle more del giudizio dallo stesso instaurato, l'indennizzo in favore degli eredi che abbiano riassunto il giudizio viene determinato, nella misura spettante al lavoratore deceduto, secondo la Tabella 1.

In caso di accesso al Fondo da parte delle società partecipate pubbliche, l'indennizzo è determinato con le stesse modalità a seconda del destinatario (lavoratori o eredi) del risarcimento del danno disposto con sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare le domande ammesse all'indennizzo nella misura spettante secondo i criteri indicati nelle Tabelle 1 e 2, l'Inail stabilisce la quota dell'indennizzo da erogare a ciascun avente diritto, in misura proporzionale, sulla base del rapporto tra il limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per ciascuna annualità di riferimento e l'ammontare complessivo degli indennizzi liquidati secondo le Tabelle[8].

D. Modalità di erogazione dell'indennizzo

L'Inail provvede a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tempestivamente i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare.

L'indennizzo a carico del Fondo è erogato dall'Inail a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[9].

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati: 8

[8] Articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 28 luglio 2026.
[9] Articolo 6 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.